



REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL
RAPPORTO TRA LE SOCIETA' SPORTIVE E GLI
ORGANI DI INFORMAZIONE, AI FINI
DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA, IN
OCCASIONE DELLE GARE ORGANIZZATE DALLA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
STAGIONE SPORTIVA 2026-2027

Per completa ed
incondizionata accettazione
delle norme del Presente
Regolamento

Data di pubblicazione: 7/Agosto/2026

ART. 1

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI

- 1.** È consentito l'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca da parte degli operatori della comunicazione che siano stati autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B e risultino in possesso di una testata giornalistica registrata o siano iscritti al Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
- 2.** Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma 1, l'operatore della comunicazione deve registrarsi, all'inizio di ciascuna stagione sportiva, solo ed esclusivamente via portale online (<https://booking.serieb.media/>), entro e non oltre il 30 settembre 2026, caricando i documenti ivi richiesti. Tutte le richieste pervenute decorso il suddetto termine non verranno prese in considerazione, salvo motivata domanda ritenuta meritevole di accoglimento ad insindacabile giudizio della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Nello specifico:

a) per gli operatori della comunicazione audiovisiva, la polizza assicurativa, contratta da ognuno dei soggetti autorizzati, dovrà presentare un massimale non inferiore ad Euro 1.033.000,00 (unmilionetrentatremila/00) per ogni sinistro, con limite di Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila/00) per danni a cose, unitamente alla documentazione attestante la regolarità delle quietanze di pagamento della polizza suddetta;

b) per gli operatori della comunicazione radiofonica, la polizza assicurativa, contratta da ognuno dei soggetti autorizzati, dovrà presentare un massimale non inferiore ad Euro 516.000,00 (cinquecentosedicimila/00) per ogni sinistro, con limite di Euro 258.000,00 (duecentocinquantottomila/00) per danni a cose, unitamente alla documentazione attestante la regolarità delle quietanze di pagamento della polizza suddetta;

Nel caso di autorizzazione richiesta per la "gare fuori casa", la polizza assicurativa deve contenere un'apposita appendice dalla quale si possa evincere che la stessa copre "tutti gli stadi italiani";

3. Gli operatori della comunicazione che abbiano ottenuto l'autorizzazione possono richiedere l'accesso all'impianto sportivo:

a) per i soli addetti all'informazione iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti e/o praticanti ovvero, eccezionalmente, per le persone munite di formale attestazione comprovante l'attività propedeutica a divenire pubblicista rilasciato dal direttore responsabile della testata editoriale;

b) per i tecnici svolgenti attività di ripresa nel rispetto delle limitazioni di cui al Regolamento per l'esercizio del Diritto di Cronaca Audiovisiva emanato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera 405/09/CONS del 17 luglio 2009 e con Delibera 599/13/CONS del 28 Ottobre 2013 e al Regolamento per l'esercizio del Diritto di Cronaca Radiofonica emanato dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibera 406/09/CONS del 17 luglio 2009 e con

Delibera 600/13/CONS del 20 settembre 2013 e relativi allegati.

4. È altresì consentito l'accesso dei:

- a) giornalisti qualificati in base alla legge n. 69 del 3 febbraio 1963, che siano in possesso della "Tessera - Stampa" rilasciata dal C.O.N.I.;
- b) fotografi autorizzati e accreditati in forza del "Regolamento per l'accesso dei fotografi alle competizioni ufficiali della Lega Nazionale Professionisti Serie B"

5. Ai soggetti autorizzati e accreditati è

- a) consentito effettuare riprese nelle sole Aree di Ripresa così come definite nei seguenti Regolamenti:
 - i. Regolamenti per l'esercizio del Diritto di Cronaca Audiovisiva e Radiofonica approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con Delibere 599/13/CONS e 600/13/CONS e relativi allegati;
 - ii. Regolamento Produzioni Audiovisive emanato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B;
- b) tassativamente vietato effettuare, riprese in tutte le altre Aree all'interno degli impianti sportivi eccezion fatta per quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 8 gennaio 2008, n. 9, in caso di mancata messa a disposizione delle immagini da parte dei produttori delle medesime.

Qualunque violazione alle suddette disposizioni comporta l'automatico ritiro da parte del Delegato nominato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B e/o delle Società del documento di Accredito al soggetto che si sia reso responsabile o corresponsabile delle violazioni e il suo conseguente allontanamento immediato dall'impianto sportivo.

6. Giornalisti e operatori media devono sempre mantenere

un comportamento improntato all'etica professionale e al codice deontologico. Non sono consentiti all'interno dell'impianto sportivo atti di esultanza di parte, gesti provocatori, insulti o proteste contro Direttori di Gara e/o tesserati e/o componenti del pubblico.

7. Le Società Sportive organizzatrici degli eventi devono negare l'accesso all'impianto sportivo a tutti i soggetti che non risultino in possesso delle tessere o delle autorizzazioni o degli accrediti di cui sopra.
8. Non sono ammesse convenzioni in deroga a tali previsioni. Ciò anche da parte dei proprietari e/o gestori dell'impianto sportivo, che non possono stipulare accordi elusivi del divieto di accesso a chi non è autorizzato ad assistere alle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Le Società Sportive organizzatrici degli eventi devono denunciare tali irregolarità alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e intervenire presso il gestore per impedire ogni comportamento in violazione.
9. L'organizzatore dell'evento indica al momento del rilascio dell'accredito il termine entro il quale i soggetti accreditati dovranno presentarsi all'impianto sportivo e le modalità di effettuazione dei controlli.

ART. 2

AREE DESIGNATE PER I SOLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

1. Possono accedere alle aree designate solo i soggetti indicati al precedente art. 1, comma 3 e comma 4, lettera a), che abbiano ottenuto l'apposita autorizzazione.
2. L'accesso alla Tribuna Stampa, fino ad esaurimento della

capienza, è consentito ad un solo addetto all'informazione per ogni operatore della comunicazione autorizzato. In caso di operatore radiofonico è consentito l'ingresso di un tecnico di ripresa a supporto, esclusivamente nel caso di effettiva installazione di postazione radiofonica.

3. La Lega Nazionale Professionisti Serie B, tenuto conto dei motivi di sicurezza e ordine pubblico, determina la capienza minima della Tribuna Stampa da allestirsi in ognuno degli impianti sportivi nei quali si disputano eventi delle competizioni dalla stessa organizzate, in conformità a quanto previsto dai Criteri Infrastrutturali del Sistema delle Licenze Nazionali FIGC.
4. È consentito agli organizzatori dell'evento derogare alla determinazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B e, in ragione della propria specifica situazione nonché della struttura del proprio impianto sportivo, predisporre una Tribuna Stampa più ampia.
5. L'accesso nelle Aree di Ripresa è consentito ad un solo addetto all'informazione per ogni operatore della comunicazione autorizzato ed a un solo tecnico di ripresa audiovisiva o sonora a supporto.

ART. 3

ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

1. Le Società Sportive organizzatrici degli eventi devono impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di gioco (composto da: terreno di gioco, campo per destinazione, comprensivo dell'area tecnica intorno alle panchine, eventuali piste e pedane atletiche sino alla rete o altro mezzo di recinzione, il tunnel o comunque lo spazio di collegamento tra il terreno di gioco e l'area di accesso agli spogliatoi) a tutti i soggetti non autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B .
2. Possono accedere al recinto di gioco soltanto i fotografi autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B e

che abbiano ottenuto preventivo accredito da parte delle Società organizzatrici degli eventi.

3. I fotografi autorizzati e accreditati devono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di gioco nelle apposite postazioni situate dietro le porte ed eventualmente potranno posizionarsi dove possibile, previa autorizzazione dell'organizzatore dell'evento, sul lato opposto alle panchine, sempre e solo dietro i tabelloni pubblicitari, più precisamente a partire dalla linea di fondo fino ad arrivare alla linea dei 16 metri che delimita "l'area di rigore" di ciascuna delle metà campo. In nessun caso i fotografi autorizzati e accreditati possono operare in aree diverse da quelle loro assegnate.

ART. 4

ACCESSO ALLE AREE DI COLLEGAMENTO TRA IL TERRENO DI GIOCO E GLI SPOGLIATOI, ALLA ZONA SPOGLIATOI E ALL'AREA GARAGE/PARCHEGGIO PULLMAN

1. Le Società Sportive organizzatrici degli eventi devono impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso a tutti i soggetti non autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B al sottopassaggio e/o corridoio di collegamento tra il terreno di gioco e gli spogliatoi; agli spogliatoi e alle relative zone antistanti; all'area garage o comunque adibita a parcheggio pullman delle due squadre, salvo eventuali specifiche eccezioni previste dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B e da questa comunicate in forma scritta.

ART. 5

INTERVISTE AI TESSERATI

1. In occasione delle gare ufficiali i tesserati possono rilasciare interviste, al fine di consentire l'esercizio del

diritto di cronaca da parte dei soggetti a ciò autorizzati, soltanto nelle Aree di Ripresa, richiamate all'articolo 1, comma 5. Le Società Sportive organizzatrici degli eventi sono tenute a impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre nelle suddette aree prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare.

2. Le interviste possono essere trasmesse solo con le modalità previste dai vigenti Regolamenti per l'esercizio della cronaca audiovisiva e radiofonica emanati da AGCOM ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 8 gennaio 2008, n. 9.

ART. 6

MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

1. Le Società Sportive organizzatrici degli eventi possono rilasciare tessere stagionali ("Tessere-Stampa") ed accrediti-gara ("Tagliandi di accesso") per l'accesso agli impianti sportivi dei soggetti di cui all'art. 1, commi 3 e 4, in occasione delle proprie gare interne delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B.
2. Le "Tessere - Stampa" e i "Tagliandi di accesso" di cui sopra possono essere rilasciati dalle Società Sportive organizzatrici degli eventi alle seguenti condizioni:
 - a) le richieste di rilascio delle "Tessere - Stampa" e dei "Tagliandi accesso" agli addetti all'informazione devono essere inoltrate per iscritto alle Società Sportive ospitanti dai Direttori responsabili degli organi di informazione interessati;
 - b) le richieste di rilascio delle "Tessere - Stampa" possono riferirsi al massimo ad un'intera stagione sportiva, mentre i "Tagliandi di accesso" hanno validità per una singola gara;

- c) le richieste di rilascio delle "Tessere - Stampa" devono essere inoltrate alle Società Sportive organizzatrici degli eventi prima dell'inizio dell'attività agonistica della stagione sportiva di riferimento; le richieste di rilascio dei "Tagliandi di accesso" devono essere inoltrate alle Società Sportive organizzatrici degli eventi almeno cinque giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;

- d) le "Tessere - Stampa" possono essere rilasciate unicamente ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica organizzatrice dell'evento;
- e) i "Tagliandi di accesso" possono essere rilasciati anche ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di inviati, da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica organizzatrice dell'evento;
- f) i "Tagliandi di accesso" possono essere altresì rilasciati agli Operatori della comunicazione che abbiano ottenuto l'autorizzazione per l'esercizio della cronaca audiovisiva o radiofonica dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B e che almeno cinque giorni prima dell'evento facciano pervenire richiesta scritta in tal senso alle Società Sportive organizzatrici degli eventi;
- g) i "Tagliandi di accesso" possono essere rilasciati ai fotografi professionisti regolarmente autorizzati dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B; le richieste devono essere inoltrate per iscritto alle Società Sportive organizzatrici degli eventi dai Legali rappresentanti delle Agenzie fotografiche o dai Direttori Responsabili degli Organi di informazione interessati, ovvero dal fotografo stesso nel caso in cui questi acceda all'impianto sportivo come freelance, almeno cinque giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; i fotografi che ottengono il rilascio del "Tagliando di accesso" sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e, in particolare, dell'art. 3 dello stesso;

3. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il Delegato nominato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B per ogni singola gara e/o le Società Sportive organizzatrici degli eventi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio Emittenti della Lega Nazionale Professionisti Serie B per i provvedimenti di competenza.

ART. 7

RAPPORTI CON L'U.S.S.I.

1. A seguito delle intese intercorse con l'Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), la Lega Nazionale Professionisti Serie B invita le Società Sportive organizzatrici degli eventi a mantenere assidui rapporti, anche attraverso il proprio Ufficio Stampa, con il Rappresentante regionale della U.S.S.I. stessa e ciò allo scopo:
 - a) di concordare, sentita la Lega Nazionale Professionisti Serie B, i criteri di valutazione delle richieste di accredito non disciplinate dal presente Regolamento;
 - b) di assicurare il rispetto delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B da parte dei giornalisti che abbiano ottenuto l'accesso agli impianti sportivi;
 - c) di impedire l'accesso di persone non qualificate alla Tribuna Stampa ed alle Aree di Ripresa.
2. Le Società Sportive organizzatrici degli eventi sono tenute a comunicare alla Lega Nazionale Professionisti Serie B il nome e le attribuzioni del proprio dirigente incaricato di curare i rapporti con la stampa e di mantenere i collegamenti con il Rappresentante Regionale dell'U.S.S.I.

ART. 8

DEFERIMENTO DELLE SOCIETA' E DEI TESSERATI

1. La Lega Nazionale Professionisti Serie B segnala ai competenti Organi disciplinari sportivi le Società Sportive organizzatrici degli eventi ed i tesserati che non rispettano o non fanno rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 9

COMPETIZIONI INTERNAZIONALI

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio degli accrediti validi unicamente per l'accesso agli impianti sportivi in occasione delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B.
2. Si precisa, pertanto, che per tutte le gare internazionali ufficiali organizzate in Italia gli Organi di informazione sono tenuti, per quanto riguarda l'accesso agli impianti sportivi, al rispetto delle norme contenute nei Regolamenti e nelle specifiche disposizioni della F.I.F.A., dell'U.E.F.A. e della F.I.G.C.

La richiedente Emittente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, manleva definitivamente la Lega Nazionale Professionisti Serie B da qualsivoglia responsabilità, diretta e/o indiretta, per qualsivoglia tipo di danno possa essere patito dall'Emittente stessa e/o dai giornalisti/pubblicisti e tecnici dalla stessa designati e/o dai loro beni personali e/o a loro in uso, nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Autorizzazione.

(Firma) _____